

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DEI SOCI

Capo I – Disposizioni preliminari

Articolo 1

(origini e scopi dell'assemblea)

L'assemblea dei soci, organo della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, è depositaria delle origini e della storia della Fondazione, e ne garantisce la continuità storica e giuridica con l'originaria Cassa di Risparmio istituita nel 1844 da una società di private persone, approvata con Rescritto Pontificio in data 27 maggio 1844, riconosciuta come Ente Morale con regio decreto 4 aprile 1861, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto n. 30800 in data 16/4/1992 del notaio Marcello Pane, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. 435374 del 25/3/1992.

L'Assemblea dei Soci adotta il presente Regolamento che definisce i requisiti necessari per entrare a far parte della compagine sociale, individua le modalità che presiedono alla nomina dei soci e disciplina le proprie competenze e le modalità di funzionamento.

Il presente Regolamento sostituisce ogni altra normativa in materia attualmente in vigore.

Capo II – Della costituzione dell'assemblea e dell'acquisizione e della perdita della qualità di socio

Articolo 2

(numero dei soci e requisiti soggettivi)

Il numero massimo dei Soci è 100.

Per essere ammessi in qualità di Soci, le persone fisiche candidate devono avere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 11 dello Statuto.

Inoltre:

- a) devono essere residenti o domiciliati nel territorio marchigiano;
- b) devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello professionale e culturale;
- c) devono essere in possesso di esperienza, conoscenza ed attitudine nei settori cui sono rivolti gli interventi della Fondazione.

Il Socio dura in carica dieci anni dalla data di nomina e, decorsi quattro anni dalla data di cessazione, può essere nominato nuovamente socio per un ulteriore decennio la persona fisica di riconosciute eccezionali qualità professionali e/o di elevato prestigio nell'ambito sociale od economico, con le modalità previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

Qualora un Socio sia nominato membro di uno degli organi della Fondazione o Segretario Generale rimane sospeso dalla qualifica ricoperta nell'Assemblea per tutto il periodo di svolgimento del mandato nel nuovo organo.

Il periodo di sospensione non è computato nella durata della qualifica di Socio.

Articolo 3

(acquisizione della qualità di socio)

La qualità di Socio si acquisisce con la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci su proposta di almeno 5 Soci, ad esclusione del Presidente e dei componenti del Collegio di Presidenza, relativa a candidati in possesso dei requisiti come previsti al precedente art. 2 e depositata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci, presso gli uffici di segreteria della Fondazione.

Per ciascuna assemblea il singolo socio può proporre un solo candidato.

La presentazione della proposta di nomina a socio non preconstituisce alcun diritto alla nomina stessa a favore dell'interessato.

Saranno eletti nuovi soci, nel rispetto del numero massimo previsto dal comma 1[^] del precedente art. 2, i nominativi che, superato il quorum previsto dal successivo art. 8, avranno riportato il maggior numero dei voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti da ricoprire, si procederà alla scelta dei più anziani in ordine di età, fino alla concorrenza delle previste nomine a socio.

Articolo 4

(verifica dei requisiti per l'acquisizione della qualità di Socio e nomina)

La verifica circa la sussistenza effettiva dei requisiti per l'ammissione a Socio, previsti dal 2[^] e 3[^] comma dell'art. 2 del presente Regolamento è di competenza esclusiva del Collegio di Presidenza.

A tale scopo il Presidente, in tempo utile per l'espletamento delle incombenze del Collegio, prima della convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'elezione di nuovi soci, convocherà il Collegio stesso per l'esame della documentazione a sostegno di ciascuna candidatura e rappresentata da:

- a) curriculum vitae;
- b) dichiarazione sottoscritta dagli interessati circa l'inesistenza delle situazioni indicate nell'art. 11 dello statuto e richiamate dall'art. 2 del presente Regolamento;
- c) dichiarazione ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni (tutela della Privacy) per la prestazione del libero ed incondizionato consenso al trattamento dei dati forniti.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, il Collegio di Presidenza formalizza le candidature da sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce il numero dei soci da nominare e provvede alla nomina dei medesimi comunque in numero non eccedente quello necessario per la ricostituzione del numero massimo della compagine sociale, di cui al precedente art. 2, comma 1[^].

Articolo 5

(cause generali di decadenza)

Perdono la qualità di socio della Fondazione coloro che, in qualsiasi momento, non siano più in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento o vengano a trovarsi in una situazione confliggente con le finalità od il prestigio della Fondazione.

La qualità di socio viene meno anche a seguito di dimissioni, ovvero qualora il socio, senza giustificato motivo, non intervenga direttamente o per delega a tre adunanze consecutive dell'Assemblea.

L'assenza può essere giustificata, previa comunicazione scritta, da inviare alla Fondazione circa le cause che hanno motivato la stessa.

I Soci devono dare tempestiva comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza che li riguardano.

La decadenza dalla carica di socio è dichiarata dal Collegio di Presidenza previa audizione del socio interessato, il quale ha facoltà di produrre una memoria scritta.

La decisione di decadenza, adottata dal Collegio, da considerare definitiva e inoppugnabile, deve essere comunicata al socio interessato prontamente.

Articolo 6

(Presidente e Collegio di Presidenza)

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, formula l'ordine del giorno, dirige e modera la discussione, proclama i risultati delle votazioni e assicura il rispetto del presente Regolamento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte da chi lo sostituisce a norma di statuto.

Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente della Fondazione, che svolge le funzioni di Presidente di tale organismo, e da quattro membri di specchiata onorabilità e competenza in almeno uno dei settori istituzionali di intervento, eletti tra i soci dell'Assemblea, con la maggioranza semplice dei votanti.

I suddetti quattro membri così eletti non possono ricoprire la carica di componente dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di Segretario Generale della Fondazione.

I componenti il Collegio durano in carica quattro anni dalla data di accettazione della stessa, e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.

I componenti scaduti mantengono le loro prerogative fino a quando non entrano in carica i successori.

I componenti nelle assemblee non esprimono voto nella nomina di nuovi soci e nella nomina degli organi della Fondazione.

I componenti nominati in sostituzione di coloro che vengono a mancare per dimissioni, o altre cause, restano in carica per il residuo mandato dei loro predecessori.

La decadenza da socio comporta, automaticamente, la decadenza dalla carica di componente il Collegio di Presidenza.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente della Fondazione, le sue funzioni di Presidente del Collegio vengono svolte da chi lo sostituisce a norma di Statuto.

Il Collegio di Presidenza svolge le funzioni previste nel presente Regolamento e quelle di Collegio dei Probiviri per dirimere eventuali controversie tra i Soci. Valgono, per il Collegio dei Probiviri, le norme di funzionamento previste per il Collegio di Presidenza.

I verbali delle riunioni devono essere sottoscritti dai membri del Collegio suddetto e dal Segretario all'uopo designato dal Presidente e conservati presso gli Uffici di Segreteria della Fondazione.

Il Collegio di Presidenza è convocato presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente, con avviso comunicato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per il regolare funzionamento del Collegio deve essere sempre presente la maggioranza dei suoi componenti, ad eccezione di quando svolge la funzione di Collegio dei Probiviri per la quale è necessaria la presenza della totalità dei suoi componenti.

Il Collegio assume le decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 7

(convocazione dell'Assemblea dei Soci)

La convocazione dell'Assemblea per le incombenze di sua competenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2, dello Statuto, deve avvenire almeno due volte all'anno, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno.

L'Assemblea può essere comunque convocata dal Presidente della Fondazione, qualora ne ravvisi la necessità.

Il Presidente della Fondazione dovrà, inoltre, provvedere alla convocazione dell'Assemblea, qualora ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo dei Soci effettivi.

La convocazione dovrà essere espletata mediante invio al domicilio dei Soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, di un avviso raccomandato con avviso di ricevimento, oppure con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea per la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo deve essere inviata con le stesse modalità di cui sopra nel termine di trenta giorni prima della data fissata. Alle riunioni avrà diritto di intervenire il Segretario Generale e possono essere invitati i componenti l'Organo di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione.

La seconda convocazione non potrà essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima.

Articolo 8

(numero legale e deliberazioni)

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentato un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, esclusi i soci sospesi, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, sempre con l'esclusione di cui sopra.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, valida anche per la seconda convocazione.

Nessun Socio può essere portatore di più di una delega.

Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, i soci sospesi.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto, e delibera a maggioranza assoluta dei votanti, nel computo dei quali non si tiene conto degli astenuti, salvo espressioni deroghe.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e due scrutatori.
Gli scrutatori accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme, con il Presidente ed il Segretario, il verbale dell'Assemblea.

Capo III – Della votazione

Articolo 9

(tempo e modalità della votazione)

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, salvo che abbiano ad oggetto persone, nel qual caso si svolgono a scrutinio segreto. Il Presidente adotta discrezionalmente uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;
- b) sottoscrizione di scheda;
- c) alzata di mano.

Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dallo Statuto e/o dal Regolamento.

Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i risultati, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Capo IV – Disposizioni transitorie

Articolo 10

(entrata in vigore e norma transitoria)

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno dell'approvazione da parte dell'assemblea.

I Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, in carica alla data di approvazione dello Statuto da parte dell'Autorità di Vigilanza, conservano la qualità di Socio della Fondazione per la durata prevista all'atto della loro nomina.

Ai suddetti Soci seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di incompatibilità recate dalle previgenti disposizioni statutarie.